



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 ottobre 2011
(OR. en)**

14505/11

**AGRI 618
AGRIORG 160**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che abroga il regolamento (CEE)
n. 3448/80 per l'attuazione dell'articolo 43 dell'atto di adesione del 1979
in materia di regime di scambi da applicare ai prodotti coperti dai
regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80

REGOLAMENTO (UE) N. .../2011 DEL CONSIGLIO

del

che abroga il regolamento (CEE) n. 3448/80 per l'attuazione dell'articolo 43 dell'atto di adesione del 1979 in materia di regime di scambi da applicare ai prodotti coperti dai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Una migliore trasparenza del diritto dell'Unione costituisce un elemento essenziale della strategia "Legiferare meglio" che le istituzioni dell'Unione stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non producono più effetti reali.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3448/80¹ prevedeva misure transitorie per gli scambi di prodotti non compresi nell'allegato I tra la CE e la Grecia tra il 1° novembre 1981 e il 31 luglio 1982. Poiché la Grecia è ora un membro a pieno titolo, tale regolamento è diventato obsoleto; di conseguenza è opportuno ritirarlo dall'acquis dell'Unione in vigore.
- (3) Per motivi di certezza e di chiarezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3448/80,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 359 del 31.12.1980, pag. 18.

Articolo 1

1. Il regolamento (CEE) n. 3448/1980 è abrogato.
2. L'abrogazione del regolamento di cui al paragrafo 1 non pregiudica:
 - a) il mantenimento in vigore degli atti dell'Unione adottati in base al regolamento di cui al paragrafo 1, e
 - b) la validità delle modifiche apportate dal regolamento di cui al paragrafo 1 ad altri atti di diritto dell'Unione non abrogati dal presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
